

QUESTIONI APERTE

Ordinamento penitenziario

La decisione

Regime detentivo - Divieto di ricezione di pubblicazioni - Ordinamento penitenziario - Tutela sensibilità dei terzi (art. 18, co. 6, L. 26 luglio 1975, n. 354).

Contrasta con il diritto sancito dall'art. 18, co. 6, L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), il divieto opposto dalla direzione penitenziaria alla consegna al detenuto di alcune riviste per adulti regolarmente acquistate dall'interessato, qualora motivata con ragioni diverse dalla natura illecita delle pubblicazioni stesse, dall'esigenza di mantenere il decoro dell'istituto o da ragioni di tutela della sensibilità di soggetti terzi.

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI UDINE, 10 dicembre 2015 - FIORENTIN, Estensore - G.G., interessato.

Cosa leggere in carcere: tra diritto alla libera scelta, tutela della sensibilità dei terzi ed esigenze di ordine e sicurezza

1. Al di là della vicenda specifica - per certi versi singolare - la decisione annotata pone in luce il tema più ampio del diritto detenuto a scegliere liberamente le proprie letture (art. 18, co. 6, ord. penit. in forza del quale «i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione») ed evidenzia come certe limitazioni imposte dall'Autorità (stavolta la Direzione del carcere, altre volte l'Autorità Giudiziaria procedente o il Magistrato di sorveglianza nei casi contemplati dall'art. 18-ter, co. 3, ord. penit.)¹, relative all'acquisto e/o alla ricezione di pubblicazioni a stampa, non rispondano affatto alle esigenze indicate dall'art. 18-ter, co. 1, ord. penit., risolvendosi piuttosto in una misura ulteriormente ed inutilmente vessatoria.

Vero è che, a livello di enunciati normativi espressi, limitazioni nell'acquisto e nella ricezione della stampa possono essere disposte; ma è altrettanto ed insuperabilmente vero che ciò è consentito soltanto per «esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto... per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile...» (art. 18-ter, co. 1, ord. penit.).

Esigenze e ragioni che, evidentemente, non ricorrevano nel caso in esame, tenuto conto altresì del regime detentivo di massimo rigore cui l'interessato (per quanto è dato conoscere dal provvedimento) è da tempo sottoposto, che

¹ Introdotto dall'art. 1 L. 8 aprile 2004, n. 95.

si connota di tali e tante limitazioni da rendere davvero vessatoria anche questa, ulteriore, relativa al divieto di lettura delle riviste per adulti.

Il regime particolare di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., che trova applicazione «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza» (co. 1), ovvero «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» comporta la sospensione de «l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione» criminale di appartenenza (co. 2). L'autorità ministeriale provvede alla indicazione delle concrete modalità attuative del regime detentivo, che non di rado passano (anche, ma non solo) attraverso significative limitazioni nella ricezione della corrispondenza epistolare o di quant'altro possa costituire veicolo di collegamento tra il detenuto e l'ambiente esterno.

In questa ortodossa prospettiva, la limitazione relativa alla ricezione di alcune testate locali o alla lettura di determinate tipologie di riviste non soddisfa affatto né esigenze investigative né di prevenzione dei reati.

Ragioni di ordine ovvero di sicurezza dell'istituto, di contro, appaiono ampiamente soddisfatte dalla sottoposizione al regime speciale. Circostanza indirettamente confermata, del resto, dalla motivazione del Magistrato di Sorveglianza che nelle ragioni della Direzione non ha annoverato né esigenze investigative né di prevenzione, né ragioni di sicurezza né di ordine dell'istituto, bensì l'obiettivo preciso di evitare la lettura delle riviste che, come quelle per adulti, non presentano alcuna utilità didattica o rieducativa. In casi simili (segnatamente di divieto di leggere alcuni quotidiani locali²) il controllo sulle letture era stato delineato quale efficace strumento per impedire la conoscenza di episodi, notizie e quant'altro possa tenere aggiornato il detenuto sulle vicende del sodalizio di appartenenza o di altri gruppi criminali.

A prescindere da ogni possibile considerazione sulla circolarità di notizie ed immagini, che sempre più spesso vengono riprese e riprodotte nelle pagine dei periodici non specializzati e dei quotidiani nazionali³, occorre prendere

² Cfr. Cass., Sez. I, 2 luglio 2009, B. sent. n. 29885 del 2009; Trib. Sorv. Milano, 11 febbraio 2009, B., entrambe inedite e non massimate.

³ Occorre considerare, invero, che l'esigenza di evitare che l'interessato possa essere informato di vicende relative alla cosca di appartenenza rischia di essere compromessa laddove, come sovente accade, tali vicende assumano risonanza anche a livello nazionale. Pertanto, maggiore efficacia potrebbe avere il previo controllo sull'effettivo contenuto dei quotidiani -locali o nazionali- di volta in volta acquistati. In prospettiva di metodo, dunque, la situazione di effettivo pericolo per la sicurezza può ritenersi compromessa se (e solo se) il giudice del merito abbia dimostrato il verificato avverarsi, in relazione a cia-

atto che in ogni caso limitazioni del genere si risolvono, in definitiva, in misure accessorie rispetto a quanto già dettagliatamente indicato dall'Autorità ministeriale nei decreti di applicazione e di proroga del regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., che offre normalmente ampia garanzia circa la prevenzione di contatti e/o veicolazione di informazioni da e con l'esterno in casi particolari.

2. La tassatività e la singolarità delle ipotesi contemplate all'art. 18-*ter* ord. penit. impone però al giudice in modo rigoroso l'accertamento di "elementi concreti" che caso per caso e volta per volta inducono a ritenere che l'esercizio del diritto all'informazione da parte del detenuto è strumento di effettivo pericolo per la sicurezza. Che siffatti elementi concreti integrano requisito da accertare con estremo rigore è deducibile dalla circostanza che la previsione in discorso costituisce una deroga al principio esplicitato all'art. 21 Cost. (correlativamente, ne è preclusa ogni dilatazione, in via analogica e non, in ottemperanza all'art. 14 disp. prel. c.c., per cui «le leggi penali e quelle che fanno eccezione a principi generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate») nonché alla Risoluzione O.N.U. 30 agosto 1955 in tema di Regole minime per il trattamento dei detenuti, che sotto la Sezione «Contatti con il mondo esterno», in particolare dispone nel senso che «39. I detenuti devono essere tenuti regolarmente al corrente dei più importanti avvenimenti, sia attraverso la lettura di giornali quotidiani, di periodici o di pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso audizioni radiofoniche, conferenze e mezzi analoghi, autorizzati o controllati dall'amministrazione»⁴. La eccezionalità della misura va ribadita con fermezza considerando la consacrazione, in ambito sovranazionale, del diritto di tutti i detenuti (anche di chi è sottoposto ad un regime detentivo più rigoroso) ad essere informati degli accadimenti esterni, di interesse nazionale ed internazionale, mediante la lettura di quotidiani, riviste, periodici ed altri mezzi di informazione. Nello specifico, non può essere trascurata la portata della Raccomandazione (2006)² sulle «Regole penitenziarie europee», rivolta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri dell'Unione, adottata dal Consiglio in data 11 gennaio 2006. La Raccomandazione, confermando gli *standards* contenuti nelle precedenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri

scuma testata la cui lettura sia inibita all'interessato, di una condizione compromettente che (in quanto tale) deve necessariamente essere addotta nella parte esplicativa del provvedimento nella sua dimensione reale e nella sua concretezza specifica di effettivo veicolo di informazioni pericolose.

⁴ Dove il tenore della disposizione vale di per se solo a rendere palese come il controllo dell'Autorità sia consentito unicamente in riferimento ai c.d. mezzi analoghi alle trasmissioni radiofoniche e alle conferenze.

in materia e, più in particolare, la Raccomandazione 87(3), oltre che le già evocate Regole minime per il trattamento dei detenuti scandite nella Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955, ha individuato minime «Regole penitenziarie europee» fra le quali annovera, alla Parte II, alla Sezione «Contatti con l'esterno», al punto 24.10, il diritto dei detenuti ad essere «informati regolarmente degli avvenimenti pubblici abbonandosi e leggendo quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni... a meno che non vi sia un divieto specifico imposto dall'autorità giudiziaria su un singolo caso per un periodo determinato».

Il diritto all'accesso ai mezzi di informazione è tale solo se al detenuto è concesso di poter scegliere liberamente se, come e quando informarsi; altrimenti verrebbe ad essere subita una scelta altrui, come tale esterna e per ciò solo anche arbitraria. A tacer d'altro, comunque, non può essere ignorato come a livello di enunciati normativi espressi manca l'indicazione dell'autorità tenuta ad esprimere tale scelta in luogo del detenuto, aprendo la strada a soluzioni arbitrarie ed incontrollabili in quanto non disciplinate dalla legge.

Pesa anche il tenore dell'art. 8 C.e.d.u. (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), per cui «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata...» (§ 1), «Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (§ 2).

La detenzione, specie in regime differenziato, comporta una totale alienazione del detenuto dalla dimensione sociale e culturale di appartenenza che solo può essere colmata mediante la libera scelta della lettura preferita, dei quotidiani come delle riviste o dei libri; solo la libertà di scegliere cosa leggere consente il minimo –eppur indispensabile– ancoraggio al proprio vissuto. La possibilità che il detenuto possa avere accesso a quotidiani o riviste diverse, in funzione neutralizzante dell'arbitraria «censura», sarebbe dunque priva di qualsiasi rilevanza, risolvendosi in una misura oltremodo vessatoria⁵.

In prospettiva di metodo, la situazione di effettivo pericolo per la sicurezza può ritenersi compromessa se (e solo se) il giudice del merito abbia dimostra-

⁵ Cfr. SANTINELLI, in *Ord. penit. comm.*, a cura di Della Casa-Giostra, V, 2015, Padova, 230, per cui «prevedendo quale unico parametro per l'ingresso delle pubblicazioni negli istituti la libera circolazione delle stesse, il legislatore ha assunto una posizione chiara anche in relazione alla stampa pornografica: "esiste un unico metro di valutazione per stabilire la liceità o l'illiceità di detto materiale" visto che il problema della "licenziosa permissività", se esiste, riguarda la società nel suo insieme (così DI GENNARO-BREDA-IA GRECA, 129; cfr. Corte cost., n. 99 del 1926, in motivazione)».

to il verificato avverarsi, in relazione a ciascuna testata la cui lettura sia inibita all'interessato, di una condizione compromettente che (in quanto tale) deve necessariamente essere addotta nella parte esplicativa del provvedimento nella sua dimensione reale e nella sua concretezza specifica di effettivo veicolo di informazioni pericolose.

3. La decisione del Magistrato di Sorveglianza, qui segnalata, ha opportunamente chiarito che limitazioni *extra ordinem* ai già circoscritti diritti dei detenuti non possono essere adottate se non con argomentazioni adeguate, congrue e logicamente esplicitate.

In effetti, dovrà darsi atto che non risponde in alcun modo ai canoni standardizzati dei modelli di giustificazione accettabili la motivazione del provvedimento sottostante della Direzione del carcere che non solo non aveva fornito l'esigibile, minima e adeguata, giustificazione razionale delle determinazioni assunte, ma non ha neppure offerto, sotto il profilo formale, una parvenza di supporto giuridico all'ispirazione moraleggiante della misura, ispirazione certamente apprezzabile in altre sedi ma non certamente quando si tratta di imporre limitazioni *contra legem* al detenuto⁶.

ALFREDO GAITO

⁶ Arduo, del resto, pretendere dentro il carcere una morale differenziata rispetto a quella invalsa all'esterno.